

Approvata la versione definitiva dei modelli 2018 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

Approvati i modelli 2018 delle [dichiarazioni 730](#), [certificazione unica](#), [IVA](#), [770](#), [IVA 74-bis](#) e [CUPE](#), con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l'ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello IVA, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di IVA di gruppo e *split payment*. Di seguito la novità più rilevanti.

Modello 730

Aggiornate le istruzioni del [modello 730/2018](#) con il nuovo termine del 23 luglio per l'invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Aumentato il limite per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività

d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al **rigo D4**, con il nuovo codice "10".

Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **rigo F8**, in modo da poter indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e *welfare* aziendale: è aumentato l'importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

Modello IVA

Nuova veste per il **quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche)** che da quest'anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, **integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** ([cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017](#)). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, **compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) **occorre comunque barrare la casella "VH"** posta in calce al quadro VL nel riquadro *"Quadri compilati"*. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Gli **enti o le società commerciali controllanti dal 2018** potranno comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione unicamente nella dichiarazione annuale IVA (**quadro VG**). Il vecchio modello IVA 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione solo nell'ipotesi in cui non sia

possibile utilizzare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Nel **quadro VX** sono stati inseriti nuovi righi per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante.

Infine, sono stati rinominati i **righi VE38 e VJ18** per l'esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di *split payment* riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall'art. 1 del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#)) **si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.**

Certificazione Unica

Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo [modello CU](#) 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato. Precisato, inoltre che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche

contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2018.**

Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, CUPE

Nel [nuovo CUPE](#) recepisce le disposizione contenuta nel [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017](#) che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella "*white list*" di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
- partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 167 del TUIR.

Si ricorda che la certificazione deve essere utilizzata per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con **esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.**

È, inoltre, utilizzato per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico.

La modulistica dichiarativa 2018 approvata

La Certificazione Unica "CU 2018" relativa all'anno 2017

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10729](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione della Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

I modelli 730/2018 relativi all'anno 2017

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10793](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»

Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili

corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

[**Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2018, prot. 9520**](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»*

Il modello 770/2018 relativo all'anno di imposta 2017 con le istruzioni

[**Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10621**](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione del modello 770/2018, relativo all'anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati»*

La nuova dichiarazione IVA/2018 concernente l'anno 2017 con le relative istruzioni

[**Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10581**](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l'anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»*

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

[**Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**](#)

[del 15 gennaio 2018, prot. 10671](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni*»

**In Gazzetta Ufficiale il DCPM
per la proroga al 31 ottobre
2017 dei termini per
770/2017, “Redditi 2017” e
dichiarazioni IRAP**

Finanza & Fisco

Naviga nel Diritto Tributario



SPECIALE MODULISTICA

MODELLO 770/2017



MODELLO 770/2017

Istruzioni

Modello

Il testo dei modelli è stato prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it il giorno 01.06.2017 ed è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017, prot. n. 85121/2017

Per la ricerca full-text all'interno della rivista clicca qui

PER SFOGLIARE LA RIVISTA CLICCA QUI

Per qualunque informazione contattare
i numeri 800-867105 oppure 065416320 - 065416291

Pubblicato nella *G.U.* il D.P.C.M., che **proroga al 31 ottobre 2017** il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ("**Redditi 2017**") e di **IRAP**. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
«*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*

in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini

scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il [modello 770/2017](#) relativo all'anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) [la dichiarazione dei sostituti d'imposta](#), di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i

soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **entro il 31 ottobre 2017**;

b) **le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di [imposta regionale sulle attività produttive](#)** dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'[articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19](#), **sono presentate entro il 31 ottobre 2017**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Al 20 agosto anche i versamenti dei lavoratori autonomi. Proroga ampia per i

modelli 770 e “redditi 2017”

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il D.P.C.M. uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro D.P.C.M. in dirittura d'arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Definitivi i modelli IVA, 730, CU e 770 relativi all'anno d'imposta 2016

Con distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017 approvati i nuovi modelli IVA, 730, Certificazione unica e 770 relativi all'anno d'imposta 2016.